



A: Ecoterre S.r.l.
Ing. Massimiliano Manzini (consulente)
progettoqualita@pec.it

e p.c.

Comune di Galliciano
Unione Comuni Garfagnana
ARPAT, dipartimento di Lucca
Settore Genio Civile Toscana nord
Settore Autorizzazioni uniche ambientali

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di realizzazione arginature nell'impianto esistente di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in loc. Zinepri, Comune di Galliciano (LU); proponente e gestore: Ecoterre S.r.l. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta da codesta Società il 27.11.2024 al n. 619618, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto in oggetto ricade al punto 7 lettera zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

E' stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con determinazione dirigenziale n. 2138 del 18.05.2015 della Provincia di Lucca – al tempo competente in materia, recante provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.

In data 12.07.2024 il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto. Il procedimento [ID 2280] è stato avviato in data 05.08.2024; sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, con nota del 15.10.2024 ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti che devono essere depositati entro il 29.12.2024.

L'impianto è in possesso di di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con determinazione dirigenziale n.3984 del 15.09.2015 dall'Amministrazione Provinciale di Lucca, precedentemente intestata alla Società CO.IM.E. Srl, da ultimo volturata alla ditta Ecoterre Srl, con decreto regionale n. 3553 del 27.02.2023.

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Allo stato attuale, la società Ecoterre Srl svolge presso l'impianto in oggetto, attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi in procedura semplificata e risulta iscritta al n. 1023 nel Registro delle imprese della



Provincia di Lucca. L'area dell'impianto attualmente autorizzata è individuata catastalmente dal Foglio 114 particelle 14187; 14188; 6918 del censuario di Galliciano, per un'estensione totale di 15.500 mq.

Secondo la Mappa della Pericolosità da alluvione fluviale del PGRA il sedime di impianto ricade in classe di pericolosità elevata P3 (l'impianto è allagabile per eventi con tempo di ritorno trentennale).

Le tipologie di rifiuti di cui agli allegati del D.M. 05 febbraio 1998 trattate dall'impianto sono le seguenti:

- Tipologia 7.1 con attività di recupero 7.1.3 – a) con Codici EER [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904], con quantità massima annua di rifiuto trattato (R5) 50.000 t e quantità in stoccaggio istantaneo 11.800 t;
- Tipologia 7.6 7.6.3 – c) con Codice EER [170302], con quantità massima annua di rifiuto trattato (R5) 30.000 t e con quantità in stoccaggio istantaneo 150 t.

La capacità di trattamento giornaliero dell'impianto è pari a 348 t/g e l'impianto di macinazione-selezione-vagliatura ha una potenzialità massima pari a 240 mc/ora. Il quantitativo complessivo di rifiuti trattati annualmente (R5) è pari ad 80.000 tonn; lo stoccaggio istantaneo [R13] complessivo risulta pari 11.950 t.

Presso una parte dell'impianto avviene lo stoccaggio di materie prime provenienti da cava (quali sabbia e ghiaia), destinate alla vendita per un quantitativo totale di circa 30 ton.

Il quantitativo massimo di materiali in stoccaggio complessivo nell'impianto, rifiuti, materie prime secondarie e materie prime, non deve superare le 15.000 t.

I cumuli di rifiuti hanno altezza massima di 2 m.

L'attività si espleta in 8 ore giornaliere, per 5 giorni/settimana e per 230 giorni lavorativi all'anno.

Progetto di modifica previsto

Il progetto di modifica oggetto della presente valutazione è relativo alla realizzazione di opere arginali, lungo il Canale della Fredda, lungo il Canale del Botto e lungo il Fiume Serchio, con piede di 10 m, larghezza in testa di 3 m, ed altezza di 5 m, a protezione dell'impianto Ecoterre.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto della non sostanzialità - a suo avviso - del progetto di modifica nonché della necessità di eseguire le opere in tempi brevi evidenzia quanto segue:

- “[...] *sul confine dell'area privata di proprietà di Ecoterre Srl, e l'argine del Fiume Serchio, esistevano degli argini di protezione idraulica precedentemente realizzati dalla Provincia di Lucca. Con il tempo, tali argini si sono deteriorati al punto da essere crollati e pertanto, non adempiono più al loro scopo protettivo in caso di alluvione e piena del Fiume Serchio e relativi canali di attraversamento*”;
- scopo principale è la protezione di persone impiegate in impianto e dei beni strumentali ivi presenti;
- l'urgenza per la realizzazione di tali interventi di protezione è ulteriormente motivata dal “*periodo invernale al quale si va incontro secondo cui si potrebbero verificare precipitazioni straordinarie [...]*”;
- le opere si configurano quali opere “*eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo*” (art.58 r.d. 523/1904).

Il proponente specifica che, per gli interventi previsti, sono stati già rilasciati i seguenti titoli autorizzativi:

- Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rilevati arginali su proprietà privata rilasciata dal Settore Genio Civile Toscana nord (decreto n.19453 del 26.08.2024);
- Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di rilevato a protezione stabilimento recupero rifiuti non pericolosi in località Zinepri rilasciata dall'Unione Comuni della Garfagnana (autorizzazione paesaggistica n. 726 del 09.09.2024 – pratica paesaggistica n. 843/2024)
- Autorizzazione idraulica al taglio di vegetazione boschiva rilasciata dal Settore Genio Civile Toscana nord (decreto n.661 del 15.01.2024).



Con decreto n.19453 del 26.08.2024, il Settore regionale Genio civile Toscana nord rilascia autorizzazione e concessione idraulica per le seguenti opere:

- demolizione e ricostruzione dell'attraversamento stradale del Fosso della Fredda, presente all'interno della proprietà del richiedente, per uno sviluppo di 11 m con la sezione di 3,5 m x 2 m tramite scatolare;
- sistemazione idraulica (riprofilatura/rivestimento del fondo e delle sponde) del Canale della Fredda,
- deviazione temporanea dei deflussi in alveo del Fiume Serchio e realizzazione di una scogliera in massi ciclopici, con larghezza di 4 m, ed altezza totale di 7 m dall'alveo, in corrispondenza dello spigolo nord orientale della proprietà,
- realizzazione di rilevati di protezione in terra lungo il Canale della Fredda, lungo il Canale del Botto e lungo il Fiume Serchio, con piede di 10 m, larghezza in testa di 3 m, ed altezza di 5 m".

Inoltre il decreto stabilisce:

"1 - di rilasciare [...] la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, occupata da un attraversamento stradale sul Canale della Fredda (TN25480) e l'autorizzazione idraulica per realizzare rilevati arginali in fregio al Canale del Botto (TN24767), fiume Serchio (TN438808 - TN438809) e Canale della Fredda (TN25480), in località Zinepri nel Comune di Galliciano (LU);

2 - di autorizzare, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 41/2018, le opere sopra menzionate e meglio descritte negli elaborati allegati all'istanza (pratica n.4581, pratica sidit n. 2434/2024, procedimento n. 4001/2024)".

Con decreto n.19453 del 26.08.2024 il Settore regionale Genio civile Toscana nord, decreta:

1 - di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 93 e 96 del R.D. 523/1904, dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e dell'art. 3 comma 6 della L.R. 41/2018, Ecoterre srl con sede in località Zinepri nel Comune di Galliciano (LU), Cod. Fisc./P IVA 02649200462, all'esecuzione degli interventi di taglio della vegetazione boschiva, nella fascia di rispetto dei 10 metri dei corsi d'acqua Fiume Serchio (tratto TN 25068), Torrente Turrite di Galliciano (tratto TN 24758) e Canale del Botto (tratti TN 24838 - TN 25007 - TN 24767), ricadente nelle particelle catastali nn. 14188, 459, 6918, 7921, 655, 6920, 6921 del foglio di mappa n. 114 del Comune di Galliciano (LU), località Zinepri;

2 - di stabilire che gli interventi di taglio della vegetazione boschiva, oggetto di autorizzazione idraulica, sono solo quelli descritti nella documentazione tecnica elencata in narrativa, agli atti di questo Settore, allegata all'istanza (pratica n. 4289, SIDIT n.10220/2024)".

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

In merito alle previste modifiche è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

L'area di impianto ricade in area a pericolosità idraulica elevata (P3) di PGRA e quindi – ai sensi della l.r. 41/2018 – occorre che siano previsti interventi finalizzati al raggiungimento di un livello di rischio da alluvione almeno pari a R2, senza incrementare il rischio al contorno dell'impianto. A tal proposito nell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (procedimento in corso) il proponente specifica: "per minimizzare maggiormente i rischi ed adempiere a quanto disposto in caso di zone ad elevato rischio alluvionale, ed arrivare ad un livello di rischio R2, sono stati predisposti gli interventi di realizzazione di rilevato in terra posto a protezione dell'impianto Ecoterre, meglio riportati e dettagliati nelle seguenti relazioni allegate [...]".

La modifica in esame (realizzazione arginature) non determina:

- un potenziamento dell'impianto, in termini di aumento della capacità produttiva o di aumento dell'utilizzo di materie prime;
- una variazione del suo funzionamento;
- un ampliamento dell'area di impianto o modifiche del perimetro;
- una variazioni delle tecnologie produttive.



La modifica determina una variazione delle caratteristiche dell'impianto in relazione ai previsti manufatti idraulici, con riflessi positivi in termini di sicurezza idraulica dell'area e quindi anche di tutela dell'incolumità degli addetti e di salvaguardia dei beni.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 7. zb) ed il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

dato atto degli "Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006" (Ministero Ambiente, Creiamo PA, 2019);

dato atto che l'impianto in esame nell'assetto attuale è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

considerato che il progetto di modifica proposto è relativo alla realizzazione di opere arginali a protezione dell'esistente impianto gestito da Ecoterre srl, apportando benefici in termini di sicurezza idraulica dell'area;

considerato che, per le suddette opere di arginatura, è stata rilasciata Autorizzazione idraulica con decreto regionale n.19453 del 26.08.2024 del Settore Genio Civile Toscana nord;

rilevato che – per le considerazioni svolte in precedenza – non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto rispetto al progetto già oggetto di verifica di assoggettabilità conclusasi con determinazione dirigenziale n. 2138 del 18.05.2015 della Provincia di Lucca;

dato atto che è in corso un procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto dell'ampliamento e potenziamento dell'impianto in esame;

visto che le previste opere sono a tutela dell'impianto nell'assetto attuale e che sussistono ragioni di urgenza per la loro realizzazione, nelle more della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità in corso;

si ritiene che il progetto di modifica in esame (arginature) non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica non sostanziale di un impianto di gestione rifiuti esistente.

Si ritiene necessario raccomandare al proponente quanto segue:

- l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida redatte da Arpat "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" del gennaio 2018;
- di organizzare i cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dal DPR 120/2017 e quanto indicato dal proponente nel progetto, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019).



Si ricorda inoltre quanto segue a codesta Società (oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi - in particolare nell'autorizzazione idraulica di cui al decreto regionale n.19453 del 26.08.2024):

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune interessato una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;
- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche e per la tutela della fauna ittica, di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per informazioni:

- Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384), lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg-pm/